

STATUTO CIC

2002

ART.1

Denominazione

E' costituito un organismo permanente di coordinamento denominato "**Comitato Intersocietario di Coordinamento delle Associazioni Odontostomatologiche Italiane - C.I.C.** ", che riunisce e rappresenta le Società e le Associazioni Scientifiche e Culturali, aventi rilevanza nazionale, che promuovono lo studio, la ricerca scientifica e l'aggiornamento professionale nel campo odontostomatologico.

ART. 2

Sede

Il Comitato ha sede presso lo studio del Presidente protempore.

ART. 3

Scopi

Il Comitato non ha scopo di lucro, né diretto né indiretto ma, nel rispetto dell'autonomia delle singole "Associazioni" aderenti, è volta a favorire, attraverso il coordinamento delle esigenze comuni, la gestione delle problematiche professionali nei confronti delle istituzioni pubbliche e private, per assicurare un programma di miglioramento culturale e scientifico nel campo odontostomatologico.

Le attività del C.I.C. sono volte a sviluppare ed attuare le seguenti finalità:

- a) realizzazione di un coordinamento delle Società Scientifiche aderenti;
- b) promozione e realizzazione di tutte le attività relative alla formazione permanente e all'aggiornamento professionale con particolare riguardo alla didattica, all'accreditamento e alla valutazione dell'attività formativa;
- c) promozione e organizzazione di Convegni, Congressi, Simposi in ambito nazionale e regionale;
- d) promozione e realizzazione di attività di ricerca medico-scientifica;
- e) educazione medica continua e sviluppo del curriculum formativo, definizione dei requisiti dei providers, elaborazione dei progetti di formazione per l'accreditamento degli odontoiatri;
- f) promozione e partecipazione di iniziative culturali, editoriali finalizzate alla formazione medica continua anche a distanza;
- g) elaborazione ed aggiornamento di linee-guida;
- h) promozione di programmi rivolti all'educazione alla salute orale della popolazione;

i) definizione di un codice etico contenente regole e principi che guidi tutte le Società Scientifiche aderenti nello svolgimento delle proprie attività.

Al fine dello sviluppo di tale progetto il C.I.C. si propone di:

- provocare il dibattito interno alla categoria per sensibilizzare gli odontoiatri alle problematiche culturali della professione nella società contemporanea;
- diffondere nella società civile la conoscenza dei progressi in campo scientifico e professionale;
- aprire un confronto con il mondo politico sui temi della cultura nella professione odontoiatrica e nell'organizzazione sanitaria in relazione alle esigenze della società.
- creare un punto d'incontro tra gli operatori del settore e le associazioni o gli enti che si occupano o si interessano della Salute.

Il C.I.C. , potrà svolgere ogni attività strumentale al raggiungimento dei propri fini, anche a carattere oneroso, purché utile o necessaria allo scopo, sia operando direttamente, sia attraverso la sottoscrizione di accordi con terzi, sia attraverso la partecipazione ad enti che perseguano fini analoghi o convergenti.

ART. 4

Durata

La durata del Comitato è a tempo indeterminato e potrà essere sciolto dall'Assemblea dei soci a norma dell'articolo 18.

ART. 5

Associazioni

Fanno parte del Comitato le Associazioni che hanno proceduto alla sua costituzione o quelle che in detto atto hanno avuto attribuita tale qualifica, per aver in precedenza dato la loro adesione. Possono richiedere di aderire al Comitato le Associazioni che rispondono ai requisiti e possono appartenere alle seguenti categorie:

"Associazioni Ordinarie"

"Associazioni Affiliate"

Sono " Associazioni Ordinarie" le Società o Associazioni di rilevanza nazionale che:

- a. operino nel campo odontostomatologico perseguendo fini di ricerca e/o aggiornamento professionale, svolgendo effettiva attività scientifica e culturale su tutto il territorio nazionale, concretizzantesi in almeno un congresso nazionale annuale e due corsi di formazione annuali;
- b. siano dotati di adeguati strumenti di informazione e confronto per la diffusione di linee-guida, ricerche tecnico-scientifiche e documentazione standard (sito WEB o organo di stampa ufficiale);
- c. abbiano uno Statuto che preveda:

1. il periodico rinnovo degli Organi direttivi attraverso elezioni nelle quali i soci appartenenti alle categorie aventi diritto al voto abbiano anche diritto di accedere alle cariche direttive;
 2. la possibilità di acquisire la qualifica di socio, con pienezza di diritti, per tutti gli abilitati all'esercizio dell'odontoiatria che abbiano svolto e documentato l'attività scientifico/clinica minima richiesta dallo Statuto e /o dal regolamento della singola Associazione;
 3. la mancanza di scopo di lucro;
- d. ci sia un Coordinatore responsabile dell'attività di formazione permanente e di aggiornamento professionale;
- e. abbiano un'adeguata diffusione sul territorio nazionale;
- f. abbiano un'adeguata rappresentatività della disciplina esercitata (rappresentatività d'area);
- g. abbiano un elenco di Soci in regola con il pagamento delle quote;
- h. abbiano elaborato delle linee-guida e provvedano alla periodica revisione;
- i. promuovano ricerche cliniche e/o di base;
- j. abbiano documentati rapporti di collaborazione con Società ed organismi scientifici internazionali.

I requisiti sopra esposti sono ritenuti indispensabili.

Sono Associazioni Affiliate le Società o Associazioni che non essendo in possesso dei requisiti previsti per le "Associazioni Ordinarie" desiderano comunque partecipare alle attività del C.I.C. ed essere da esso rappresentate nei confronti delle istituzioni pubbliche e private.

Le Associazioni Affiliate faranno riferimento alla (o alle) Società della disciplina da essi praticata (rappresentatività d'area).

L'ammissione della Associazione che ne abbia fatto richiesta sarà deliberata dall'Assemblea Generale, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui sopra, con le maggioranze di cui al successivo art.11).

E' esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione al Comitato.

ART. 6

Rappresentatività delle Associazioni Ordinarie

Ciascuna Associazione Ordinaria aderente al Comitato indicherà previa apposita delibera del Consiglio Direttivo, un proprio rappresentante effettivo ed uno supplente che rimarranno in carica per due anni a partire dall'elezione del Consiglio Direttivo del CIC. Se per causa di forza maggiore un rappresentante recederà dalla carica, il Consiglio Direttivo dell'Associazione Ordinaria, avrà facoltà di designare un nuovo rappresentante comunicandolo almeno 15 gg. prima dell'Assemblea generale.

Il rappresentante effettivo parteciperà alle Assemblee con diritto di voto ed eserciterà ogni altro diritto spettante alla Società di appartenenza in qualità di Socio.

Il rappresentante supplente ha diritto di partecipare a tutte le Assemblee del Comitato, senza diritto

di voto.

In caso di assenza del rappresentante effettivo il diritto di voto sarà esercitato dal rappresentante supplente.

Ciascuna Associazione avrà diritto ad esprimere il proprio diritto di voto in proporzione al numero dei Soci ordinari e/o attivi paganti che essa rappresenta, con un rapporto di un voto per le Associazioni che abbiamo fino a 100 iscritti, di due voti per le Associazioni che abbiano più di 100 iscritti ma meno di 500 iscritti, di tre voti per le Associazioni che abbiano oltre 500 iscritti ma meno di 1000 iscritti e di quattro voti per le Associazioni che abbiano oltre 1000 iscritti.

Al fine di verificare la corretta rappresentatività ciascuna Associazione invierà annualmente al C.I.C. il bilancio relativo alle quote associative dei Soci, firmato dall'organismo competente.

ART.7

Obblighi e diritti delle Associazioni

Ad ogni Associazione è fatto obbligo di:

- a. rispettare il presente Statuto;
- b. osservare le deliberazioni assunte dall'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo;
- c. versare la quota associativa annuale secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

L'appartenenza ad altre Federazioni o similari è consentita e compatibile a condizione che essa non sia in contrasto con gli obblighi e le finalità del C.I.C.

Le Associazioni Ordinarie, nella persona appositamente delegata hanno pieno diritto di voto e sono eleggibili per qualsiasi carica indicata nel presente Statuto.

Le Associazioni Affiliate partecipano all'Assemblea senza diritto di voto. Partecipano al dibattito scientifico con le modalità e i termini individuati da apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo.

ART.8

Perdita della qualità di Associazione al C.I.C.

Una Associazione aderente potrà essere esclusa dal Comitato con le maggioranze di cui all'art.11):

- quando non risulti rappresentata, senza giustificato motivo, in tre riunioni consecutive dell'Assemblea Generale;
- per perdita dei requisiti e diritti di cui all' art. 5);
- per morosità;
- per altri gravi motivi che rendano incompatibile la sua permanenza nel Comitato.

In attesa della delibera assembleare il Consiglio Direttivo potrà sospendere la Società Scientifica

inadempiente.

ART. 9

Patrimonio Sociale

Le entrate del Comitato sono costituite dalle quote associative annue, da contributi, sovvenzioni e donazioni provenienti da associati o da soggetti terzi, pubblici e privati, e da proventi diversi.

Gli avanzi di gestione, non utilizzati negli anni successivi, andranno ad incrementare il Patrimonio dell'Associazione che potrà essere costituito da qualsiasi bene materiale o immateriale.

Resta espressamente vietata ogni distribuzione, sia diretta che indiretta, di utili o avanzi di gestione durante la vita dell'Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 10

Organi Sociali

Sono Organi Sociali del C.I.C. :

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Comitato Esecutivo;
- d) il Presidente.

ART. 11

Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è composta da tutte le Associazioni Ordinarie ed Affiliate . Essa si riunisce ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi necessario, o ne faccia domanda almeno un terzo delle Associazioni ordinarie e, comunque, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea indirizza l'attività del Consiglio Direttivo e delibera su:

- a) l'approvazione del rendiconto consuntivo del bilancio preventivo e della quota associativa
- b) la nomina dei membri del Consiglio Direttivo
- c) le modifiche statuarie
- d) lo scioglimento dell'Associazione
- e) esclusione dal Comitato di una Società Scientifica inadempiente (art. 8).

L'avviso di convocazione deve essere inviato per posta, telefax o posta elettronica a tutte le

Associazioni almeno venti giorni prima del giorno fissato per la riunione e deve contenere l'ordine del giorno. In caso di particolare urgenza detto termine può essere ridotto a dieci giorni.

L'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei votanti e delibera con il 50% più uno dei voti esercitati. Qualora oggetto di deliberazione siano i punti c), d) ed e) del secondo comma del presente articolo, la deliberazione è valida qualora venga assunta con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti esercitati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, da uno dei Vice Presidenti, se nominati, o dal Consigliere in Carica più anziano. Funge da Segretario il Segretario Amministrativo, il quale redige il verbale dell'assemblea.

ART. 12

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri eletti dall'Assemblea tra i rappresentanti effettivi delle Associazioni Ordinarie. I membri del Consiglio Direttivo restano in carica per due anni e sono rieleggibili per due mandati. L'Assemblea nomina all'interno del Consiglio il Presidente e, su sua indicazione, due Vice Presidenti di cui uno Vicario. Uno dei Vice Presidenti avrà una delega specifica da parte del Presidente in relazione al sistema di accreditamento per l'Educazione medica Continua, l'altro una delega per l'amministrazione. Il Presidente può, per giustificato motivo, ritirare la delega ed esercitare ad interim la funzione fino alla prima assemblea utile.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nell'ambito delle delibere eventualmente assunte dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo, fra l'altro:

- a) gestisce i rapporti istituzionali del C.I.C. coordinando le attività dello stesso e rappresentando il medesimo nelle sedi istituzionali;
- b) elabora il bilancio preventivo e quello consuntivo che dovranno essere sottoposti annualmente all'approvazione dell'assemblea;
- c) propone la misura della quota associativa;
- d) nomina, su indicazione delle Società Scientifiche, i rappresentanti regionali e ne coordina l'attività;
- e) istituisce Gruppi di Lavoro e ne nomina i componenti;
- f) predispone le eventuali modifiche allo Statuto sociale.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle attività indicate alla lettera b), c), d), e) ed f) al Comitato Esecutivo, composto a norma dell'art. 15, o al Presidente o ai Vice-Presidenti determinando i limiti della delega. Nell'ambito dei poteri conferiti dalla delega, viene attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo reputi necessario o quando ne sia fatta domanda da almeno tre dei suoi membri e, comunque, almeno una volta l'anno per deliberare in ordine al bilancio di esercizio. La convocazione viene effettuata mediante comunicazione contenente l'ordine del giorno da inviare ai membri per posta, telefax o per via telematica, almeno sette giorni prima della data fissata. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito se è presente la

maggioranza dei suoi componenti. La riunione è valida anche se effettuata mediante strumenti di videoconferenza o audioconferenza che garantiscano l'identificazione dei partecipanti ed il loro costante intervento. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 13

Comitato Esecutivo

Sono membri di diritto del Comitato Esecutivo il Presidente e i due Vice Presidenti del C.I.C.. Il Comitato Esecutivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente o uno dei suoi membri lo ritenga necessario al fine di coordinare le proprie attività, formulare proposte da sottoporre al Consiglio Direttivo o svolgere le attività delegate dal Consiglio stesso. La convocazione della riunione avviene senza obblighi di forma purché con un preavviso di almeno tre giorni.

Art. 14

Presidente

Il Presidente ha la firma sociale e la rappresentanza del C.I.C. di fronte ai terzi e in giudizio.

Ha il compito di convocare il Consiglio Direttivo e l'Assemblea e ne presiede le riunioni.

In caso di sua assenza o impedimento, i relativi poteri saranno esercitati dal Vice Presidente Vicario.

La firma sociale e la rappresentanza legale spetta anche ai Vice Presidenti nei limiti dei poteri ad essi delegati.

ART. 15

Vice Presidente con delega all'amministrazione

Il Vice Presidente con delega all'amministrazione coordina gli adempimenti tecnici e legali del C.I.C, cura la redazione dei verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo, vigila sulla regolare tenuta dei libri sociali e svolge tutte le mansioni che di volta in volta gli vengono richieste dal Presidente. Provvede, inoltre, alla gestione della contabilità ordinaria del C.I.C. ed alla predisposizione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo.

Il Vice Presidente con delega all'amministrazione potrà essere assistito nell'adempimento delle proprie funzioni da soggetto terzo che, in tal caso, assumerà il ruolo di Segreteria Tecnica del C.I.C. che curerà la gestione operativa, tecnica ed organizzativa delle attività istituzionali. Tale soggetto potrà essere scelto preferibilmente tra enti o professionisti con comprovata esperienza nel settore ed indubbie qualità tecnico-professionali.

ART. 16

Bilancio Sociale

L'Assemblea Generale fisserà, entro il 31 ottobre di ogni anno, il contributo che ciascuna Associazione dovrà versare, a seconda della rispettiva qualifica, per la copertura delle spese di funzionamento del Comitato stesso.

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo è tenuto a redigere un rendiconto annuale, dal quale risultino la situazione patrimoniale del Comitato e gli eventuali avanzi o disavanzi di gestione, nonché un bilancio preventivo per l'esercizio successivo. Il rendiconto annuale e il bilancio preventivo devono essere presentati all'Assemblea Generale per l'approvazione entro il mese di marzo dell'anno successivo e devono restare depositati in copia nella sede del C.I.C., durante i trenta giorni che precedono l'Assemblea dei Soci e finché siano approvati. I Soci possono prenderne visione.

ART. 17

Recesso di una Associazione

Ciascuna Associazione aderente potrà, in qualunque momento, recedere dal Comitato con raccomandata A.R. da inviarsi al Presidente pro-tempore e con preavviso di almeno tre mesi dalla fine dell'anno. L'Associazione recedente non avrà diritto alcuno alla liquidazione della propria quota di partecipazione.

ART. 18

Scioglimento e liquidazione

Il C.I.C. si scioglie su delibera dell'Assemblea Generale da assumersi con il voto favorevole di almeno due terzi dei voti esercitabili effettivi.

L'Assemblea determinerà, all'epoca dello scioglimento, le modalità di liquidazione, nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri, ferma l'osservanza di tutte le altre norme inderogabili di legge in materia di liquidazione.

Compite tutte le operazioni relative, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

ART. 19

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alle norme di legge vigenti in materia.